



15

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016¹,
decreta:*

I

La legge federale del 14 dicembre 2012² sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi di promozione tematici.

Art. 9 cpv. 3

³ Emanano le disposizioni necessarie per la promozione della ricerca nei loro statuti e regolamenti. Questi necessitano dell'approvazione del Consiglio federale per quanto disciplinano compiti per cui sono impiegati mezzi finanziari della Confederazione. Le istituzioni possono delegare a organi subordinati l'emanazione di disposizioni d'esecuzione di portata limitata relative agli statuti e ai regolamenti soggetti ad approvazione. Tali disposizioni sono esenti dall'obbligo di approvazione.

Art. 29 cpv. 1 lett. f e g

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti:

¹ FF 2016 2701

² RS 420.1

- f. sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione:
 - 1. informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione,
 - 2. consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione;
- g. *Abrogata*

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.